



## SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI

### D.L. "CURA ITALIA", TUTTE LE MISURE DI INTERESSE PER I FINANZIERI

Art.16. Sino a termine emergenza, per i lavoratori che nel corso della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, **sono considerati D.P.I.** le **mascherine chirurgiche** presenti in commercio e quelle filtranti **anche prive del marchio CE**.

Art. 24. Incremento di **ulteriori complessive 12 giornate** di permesso retribuito per assistenza ex. legge n. **104/1992** da usufruire nei mesi di **marzo e aprile 2020** che **si aggiungono ai 3 gg.** al mese già previsti dalla normativa ordinaria.

Art. 25. **Congedo parentale straordinario** per un periodo continuativo o frazionato di **massimo 15 giorni**, assistito da contribuzione figurativa e da **un'indennità pari al 50% dello stipendio**. Il beneficio è riconosciuto ai genitori con **figli minori di 12 anni o figli con disabilità accertata**, a patto che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore già beneficiario di misure di sostegno al reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa (es. Cassa Integrazione) o disoccupato. La misura è usufruibile alternativamente da ambedue i genitori sempre nel limite complessivo di giorni 15. **In alternativa**, per il personale sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è possibile optare per un **bonus di 1.000,00 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting**. Per i figli con età tra 12 e 16 anni, e sempre nel caso in cui non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato, è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro senza indennità e senza contribuzione figurativa.

Art. 39. I lavoratori dipendenti che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art.3 comma 3 della legge n.104/1992 hanno diritto sino al 30 aprile 2020 ad usufruire della modalità di lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con la prestazione lavorativa.

Art. 63. A tutti i lavoratori dipendenti **con reddito 2019 inferiore a 40.000,00 euro per il mese di marzo 2020 spetta un premio di massimo euro 100,00** da rapportare alle effettive **presenze** del mese di marzo.

Art. 74. Incremento delle **risorse** a disposizione delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per complessivi euro **59.938.776,00** di cui euro 34.380.936,00 per **lavoro straordinario** e 25.557.840,00 per **altri oneri (es. indennità O.P.)**. Risorse straordinarie

per euro **23.681.122,00** per coprire le spese di sanificazione ed assicurare un adeguata fornitura di D.P.I.

Di **particolare rilevanza sono le disposizioni contenute all'art. 87.**

Fino a cessata emergenza il **lavoro agile è la modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa delle **pubbliche amministrazioni** di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, **Guardia di Finanza compresa.**

Le pubbliche amministrazioni **limitano la presenza del personale negli uffici** per assicurare **esclusivamente le attività che ritengono indifferibili** e che **richiedono necessariamente la presenza** sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. **Solo qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile** le amministrazioni **utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.** Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il **personale delle Forze di polizia**, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio**, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (congedo straordinario), con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale delle Forze armate, delle **Forze di polizia** e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza** dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, **dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare** in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il **periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge** e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

A CURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE